



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VII SETTORE

N. 4RS/29RG del 26-01-2021

OGGETTO

EMERGENZA COVID 19. MISURE ALIMENTARI OCDPC n. 658/2020. I AVVISO PROT. N. 12020/20
E II AVVISO PROT. N. 14174/20 PER L'ASSEGNAZIONE BUONI SPESA. RIMBORSO AGLI
ESERCENTI BUONI SPESA RENDICONTATI. LIQUIDAZIONE.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 01-02-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE VII SETTORE

Premesso che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020.

Visto

- il DPCM 8 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il DPCM 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il DPCM 11 marzo 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio da COVID-19, sull'intero territorio nazionale viene disposta, tra l'altro, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
- le successive disposizioni governative e regionali;

Preso atto che il Dipartimento della Protezione Civile con ordinanza n. 658 del 29/03/2020, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, ha assegnato a questo comune la somma di € 85.978,14, (art. 1) da impiegare nell'acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l'acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale ovvero per l'acquisto diretto di generi alimentari o prodotti di prima necessità (art. 2 comma 4).

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 01.04.2020 con la quale sono state adottate le variazioni al bilancio in via d'urgenza per l'acquisizione delle risorse in questione.

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 02.04.2020 con la quale sono stati forniti i seguenti indirizzi allo scrivente Responsabile del Settore VII al quale afferisce il Servizio Sociale di questo Ente:

- i fondi in questione siano impiegati nell'acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l'acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali.
- sia pubblicato idoneo avviso per raccogliere le adesioni degli esercizi commerciali presenti sul territorio onde redigere l'elenco da pubblicare sul proprio sito istituzionale.
- I buoni spesa del valore nominale di € 10,00 verranno emessi dal Comune e consegnati agli aventi diritto dal Servizio Sociale e saranno spendibili esclusivamente presso gli esercenti commerciali - individuati tramite il precedente avviso - convenzionati con il Comune per l'acquisto di generi alimentari deperibili.

- I buoni spesa dovranno avere le seguenti caratteristiche: utilizzabili solo per l'acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità presso gli esercenti presenti sul territorio comunale; non saranno utilizzabili per l'acquisto di alcolici, super alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi, lotterie e prodotti in genere non rientranti fra i beni di prima necessità; saranno nominativi e pertanto non cedibili; non saranno commercializzabili né convertibili in denaro.
- sia pubblicato idoneo avviso pubblico per raccogliere le istanze di accesso ai predetti buoni spesa secondo i seguenti criteri:
 - Potranno beneficiare dei predetti buoni i nuclei familiari residenti nel Comune di Atripalda nei quali almeno uno dei componenti del nucleo familiare in età lavorativa si trovi in stato di disoccupazione a causa delle misure restrittive imposte per il periodo di emergenza epidemiologica Covid-19 e in uno stato di necessità economica e/o finanziario e nell'impossibilità ad accedere ad altre forme economiche di sostentamento ovvero in una situazione di insufficienza delle altre forme economiche di sostentamento.
 - I buoni spesa potranno essere attribuiti anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito che risultino insufficienti, ma nell'attribuzione del contributo sarà data priorità a chi non riceve alcun sostegno al reddito. Le istanze di coloro che dichiarano, pur possedendo altre forme economiche di sostegno, che le risorse economiche sono limitate potranno essere accolte ma verranno prese in considerazione in base alla disponibilità delle risorse assegnate al Comune di Atripalda con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, e posizionate in coda all'elenco rispetto ai beneficiari che invece si trovano nella condizione di impossibilità ad accedere ad altre forme economiche di sostentamento.
 - il richiedente dovrà presentare la domanda di partecipazione, esclusivamente per via telematica, corredata da idonea autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione, alla propria condizione occupazione e reddituale ed allo stato di necessità economica e finanziaria.
 - La somma complessivamente assegnata, in forma di buoni spesa del valore nominale ciascuno di € 10,00, dovrà essere parametrata alla composizione del nucleo familiare come segue:

<u>Numero componenti</u> <u>Nucleo familiare</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>Superiore a N. 3</u>
<u>Importo buono spesa</u>	<u>€ 100</u>	<u>€ 150</u>	<u>€ 250</u>	<u>€ 300</u>

- Nell'ipotesi in cui, successivamente alla redazione di un primo elenco di beneficiari dovessero accertarsi somme a residuo, le stesse saranno rese nuovamente disponibili attraverso la riapertura dei termini di presentazione delle istanze, decorsi almeno 15 giorni dalla scadenza del primo avviso.
- Il Comune potrà verificare, mediante i dati già in suo possesso, o far verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Richiamata la Determina VII Settore n. 43/2020 di approvazione dello schema di Avviso Pubblico per acquisire le adesioni degli esercenti commerciali del territorio comunale presso i quali spendere i buoni spesa emessi dal Comune;

Dato atto che l'elenco degli esercizi commerciali accreditati, in esito ad Avviso pubblico prot. n. 12019/2020, è stato pubblicato all'Albo Pretorio online e sul Sito Istituzionale del Comune di Atripalda ed include n. 31 Esercenti come da determina di presa d'atto VII Settore n. 45 del 10/04/2020 ed integrazione disposta con determina VII Settore n. 47 del 14/04/2020;

Richiamata la Determina VII Settore n. 44/2020 di approvazione dello schema di Avviso Pubblico per raccogliere le istanze di accesso ai predetti buoni spesa secondo i criteri fissati con delibera di Giunta Comunale n. 43/2020;

Dato atto che l'Avviso Pubblico per la raccolta delle istanze di accesso ai buoni spesa è stato pubblicato all'Albo Pretorio online e sul Sito Istituzionale del Comune di Atripalda in data 3/04/2020, prot. n. 12020, e che entro la scadenza del 8/04/2020, ore 14.00, sono pervenute n. 371 domande;

Richiamata la determina VII Settore n. 46/2020 di approvazione di un primo Elenco di beneficiari con priorità di accesso al beneficio (n. 93);

Richiamata la determina VII Settore n. 48/2020 di approvazione di un II Elenco di beneficiari con priorità di accesso al beneficio (n. 51) e di un III Elenco di beneficiari relativo ad un primo gruppo di aventi titolo senza priorità (n. 88);

Richiamata la determina VII Settore n. 49/2020 di approvazione di un IV e definitivo Elenco di beneficiari (n. 129), integrato con determina VII Settore n. 57 del 27/04/2020 per inserire n. 1 cittadino residente la cui domanda di accesso, pur protocollata nei termini e ammessa a beneficio, non risultava erroneamente inclusa;

Dato atto che il numero dei beneficiari è pari a n. 362 e che sono stati assegnati n. 7845 buoni spesa da cadauno € 10,00 per un totale di € 78.450,00;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 27/04/2020 avente all'oggetto "OCDPC n. 658/2020. Misure urgenti di solidarietà alimentare. Direttive avviso in seconda chiamata per assegnazione buoni spesa", con la quale sono stati forniti i seguenti indirizzi allo scrivente Responsabile del Settore VII al quale afferisce il Servizio Sociale di questo Ente:

- i fondi residui siano anch'essi impiegati nell'acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa e già accreditati a seguito di Avviso pubblico prot. n. 12019/2020.
- i buoni spesa del valore nominale di € 10,00 verranno emessi dal Comune e consegnati agli aventi diritto dal Servizio Sociale e saranno spendibili esclusivamente presso gli esercenti commerciali – individuati tramite il precedente avviso – convenzionati con il Comune per l'acquisto di generi alimentari.
- i buoni spesa dovranno avere le seguenti caratteristiche: utilizzabili solo per l'acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità presso gli esercenti presenti sul territorio comunale; non saranno utilizzabili per l'acquisto di alcolici, super alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi, lotterie e prodotti in genere non rientranti fra i beni di prima necessità; saranno nominativi e pertanto non cedibili; non saranno commercializzabili né convertibili in denaro.
- sia pubblicato idoneo nuovo avviso pubblico per raccogliere le istanze di accesso ai predetti buoni spesa secondo i seguenti criteri:
 - *Sono destinatari del nuovo Avviso solo le persone o i nuclei familiari che non hanno beneficiato di precedenti misure di sostegno alimentare a valere sull'Avviso prot. 12020/2020 e che al momento della presentazione della domanda si trovano in possesso dei requisiti di seguito indicati.*
 - *Potranno beneficiare dei predetti buoni i nuclei familiari residenti nel Comune di Atripalda nei quali almeno uno dei componenti del nucleo familiare in età lavorativa si trovi in stato di disoccupazione a causa delle misure restrittive imposte per il periodo di emergenza epidemiologica Covid-19, in uno stato di necessità economica e/o finanziario e nell'impossibilità ad accedere ad altre forme economiche di sostentamento ovvero in una situazione di insufficienza delle altre forme economiche di sostentamento. Lo stato di necessità finanziaria ed impossibilità ad accedere ad altre forme economiche di sostentamento è escluso per i nuclei familiari al cui interno vi siano lavoratori dipendenti, titolari di pensione ovvero percettori di altre forme di reddito. Lo stato di insufficienza delle altre forme economiche di sostentamento è escluso per i soggetti singoli o nuclei familiari che al momento della domanda beneficiano o percepiscono*

redditi o altre forme di sostegno pubblico al reddito (RDCI, NASPI, CIG etc.) di importo mensile superiore ad € 600,00.

- Le istanze di coloro che dichiarano, pur possedendo altre forme economiche di sostegno, che le risorse economiche sono limitate potranno essere accolte ma verranno prese in considerazione in base alla disponibilità residua delle risorse assegnate al Comune di Atripalda con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, e posizionate in coda all'elenco rispetto ai beneficiari che invece si trovano nella condizione di assoluta impossibilità ad accedere ad altre forme economiche di sostentamento.
- Le istanze pervenute, considerata la natura d'urgenza dell'intervento, non saranno sottoposte a valutazione ma verrà effettuata una istruttoria per la redazione di un elenco della platea dei beneficiari aventi diritto al buono spesa fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
- il richiedente dovrà presentare la domanda di partecipazione entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, corredata da idonea autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione, alla propria condizione occupazionale e reddituale ed allo stato di necessità economica e finanziaria.
- In considerazione delle limitazioni agli spostamenti delle persone, la domanda di accesso ai buoni spesa deve pervenire all'ufficio di protocollo del Comune per via telematica a mezzo PEC al seguente indirizzo comune.atripalda@legalmail.it ovvero mediante consegna a mano all'Ufficio Pass previo appuntamento.
- La somma complessivamente assegnata, in forma di buoni spesa del valore nominale ciascuno di € 10,00, dovrà essere parametrata alla composizione del nucleo familiare come segue:

Numero componenti Nucleo familiare	1	2	3	Superiore a N. 3
Importo buono spesa	€ 100	€ 150	€ 250	€ 300

- Nell'ipotesi in cui le istanze di accesso al buono spesa, ammissibili, fossero superiori alle somme residue sui fondi assegnati al Comune di Atripalda dalla predetta Ordinanza, si procederà ad una riduzione proporzionale delle somme da assegnare, a partire dai beneficiari che hanno dichiarato l'insufficienza delle altre forme economiche di sostentamento o delle forme di sostegno pubblico al reddito,
- Il Comune verificherà a campione, mediante i dati già in suo possesso, o far verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Richiamata la determina VII Settore n. 60/2020 di approvazione dell'Avviso pubblico (prot. n. 14174/20) per l'assegnazione di ulteriori buoni spesa alimentari, inerente l'utilizzo delle risorse residue di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 54/2020 relativa all'avviso in seconda chiamata per assegnazione buoni spesa, con la quale si stabiliva che:

- Le istanze di accesso, ammissibili, classificate con diritto di priorità sono accolte senza alcuna riduzione delle somme da assegnare già stabilite con delibera di Giunta Comunale n. 49/2020;
- Le istanze di accesso, ammissibili, classificate senza diritto di priorità e, quindi, da posizionare in coda rispetto ai beneficiari prioritari, possano essere accolte solo applicando una riduzione proporzionale delle somme da assegnare che, tenuto conto del valore nominale di ciascun buono spesa di € 10,00, determina l'assegnazione dei buoni alimentari parametrata alla composizione del nucleo familiare come segue:

Numero componenti Nucleo familiare	1	2	3	Superiore a N. 3
Importo buono spesa	€ 50	€ 80	€ 130	€ 150

- È prorogato al 30/06/2020 il termine entro il quale i beneficiari potranno spendere ed utilizzare i Buoni spesa assegnati presso gli Esercizi commerciali già accreditati, con conseguente rendicontazione al Comune entro il 15/07/2020;

Richiamata la determina VII Settore n. 75/2020 “Emergenza Covid 19. Il Avviso pubblico attribuzione buoni spesa a valere sulle risorse residue dei fondi OCDPC n. 658/2020 e su fondo spese COC per interventi di solidarietà. Presa d’atto elenco soggetti beneficiari e soggetti esclusi” con la quale si è dato atto che la spesa assegnata per i buoni in seconda chiamata ammontava ad € 11.420,00;

Dato atto che il numero dei beneficiari è pari a n. 93 di cui n. 19 classificati e individuati come aventi titolo con priorità e n.74 senza priorità;

Richiamato l’Avviso pubblico prot. n. 19019/2020 per la formazione dell’elenco degli esercenti commerciali aderenti all’iniziativa, che prevede, tra l’altro, la consegna al Settore Affari Generali– Servizio Sociale dei buoni spesa in originale con allegati, obbligatoriamente, gli scontrini fiscali indicanti le merci acquistate a titolo di prova della spesa effettivamente sostenuta dagli aventi titolo e l’obbligo dei commercianti di annullare i buoni con timbro e firma dell’esercizio;

Visto che:

- l’Ordinanza CDPC N. 658/2020 già citata, all’art. 2 prevede:

“[...] 4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità. [...]“

- l’art. 24 della Tariffa, parte II del DPR 642/1972 prevede l’applicazione dell’imposta di bollo in caso d’uso per gli: “1. Atti e documenti di cui all’art. 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all’art. 1341 del Codice civile”
- l’art. 26 comma 4 del Dlgs 33/2013, dispone:

“4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.”

- *il commerciante assieme alla consegna della merce deve emettere lo scontrino fiscale elettronico. In quanto da un punto di vista civilistico, il negozio giuridico si perfeziona tra il beneficiario e l’esercente; mentre l’ente è chiamato in causa solo per erogare una somma di danaro all’esercente in nome e per conto del beneficiario come una vera e propria delegazione di pagamento fuori campo IVA ex articolo 2, comma secondo lettera a) del DPR 633/72, secondo cui “non sono considerate cessioni di beni: le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”.*
- **IFEL** nella sua nota ad oggetto: “Fondo solidarietà alimentare - Buoni spesa emessi dai Comuni” prevede:

[...] Diversi Comuni, in prevalenza di medie e piccole dimensioni, si stanno orientando alla “emissione diretta” di documenti del tipo “buoni spesa”, spendibili presso gli esercizi commerciali di generi alimentari, resi disponibili a questo tipo di collaborazione. Questa modalità, pur non espressamente prevista dall’Ordinanza, appare certamente ammissibile e risponde alle istanze di celerità e flessibilità per l’utilizzo del contributo in particolare per quanto riguarda i Comuni di minori dimensioni.

Sono frequenti, in proposito, le incertezze circa il regime fiscale (e, in particolare, il regime IVA) al quale si possa fare riferimento, anche al fine di assicurare la necessaria semplicità nella realizzazione di un intervento che ha tutti i caratteri della massima urgenza (ved. note ANCI e IFEL sull'argomento).

Sotto il profilo strettamente fiscale, in caso di emissione "diretta" di buoni spesa – che determina l'obbligo di essere accettato come corrispettivo di una cessione di beni – lo strumento si può configurare quale voucher multiuso ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972. In questo caso, l'acquisto dei generi alimentari viene effettuato direttamente dal soggetto beneficiario e l'intervento del Comune si limita alla regolazione finanziaria dell'operazione, attraverso il pagamento previa presentazione, da parte dell'esercente, dei buoni trattenuti dal beneficiario, accompagnati dalle copie degli scontrini giustificativi dell'operazione.

Ai fini della sua realizzazione, appare utile evidenziare l'opportunità di:

indicare espressamente che si tratta di un voucher multiuso, emesso secondo l'articolo 6-quater del Dpr 633/1972, al fine di attestare che la transazione avviene, sotto il profilo fiscale, tra l'esercente e il beneficiario del voucher/buono;

indicare sullo stesso buono le condizioni generali per il suo utilizzo, ad esempio il riferimento ai prezzi di vendita esposti, l'impossibilità di erogazione del resto, la durata del voucher (non più di 10 giorni, per evitare aumento rischi contraffazione), le condizioni di sostituibilità in caso di smarrimento, il termine per il pagamento da parte dell'ente.

Si ritiene che questi accorgimenti permettano di assicurare, anche sotto il profilo formale, la coerenza tra l'operazione d'urgenza messa in campo con l'Ordinanza n. 658 e le prescrizioni fiscali in materia.

- ANAC nella sua delibera 31/05/2017, n. 556, sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 prevede:

[...] Per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell'art. 3 della legge n. 136/2010, la tracciabilità non si applica all'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi.

Deve, peraltro, tenersi distinto, da tale ipotesi, l'appalto eventualmente aggiudicato a operatori economici per la gestione del processo di erogazione e rendicontazione dei contributi ovvero l'appalto o la concessione aggiudicati per l'erogazione delle prestazioni, a prescindere dal nomen-juris attribuito alla fattispecie.

Dato atto che l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con la deliberazione n. 313 del 9 aprile 2020 avente ad oggetto "Ordinanza della Protezione Civile n. 658 sull'emergenza sanitaria Covid-19. Applicabilità delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari all'acquisizione di buoni spesa e all'acquisto diretto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità" e con il Comunicato del Presidente del 9 aprile 2020 interviene sull'erogazione dei buoni spesa legata all'emergenza Coronavirus precisando che è esente dall'obbligo di acquisizione del CIG ed afferma che "I buoni spesa e gli acquisti diretti di generi alimentari e prodotti di prima necessità consentiti in base all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 sono assimilabili ai voucher sociali, sostanzandosi in modalità di erogazione sostitutive di contributi economici in favore di soggetti che versano in stato di bisogno. Per l'effetto, alle erogazioni dirette di tali contributi da parte della pubblica amministrazione non si applicano le disposizioni contenute nella determina n. 556 del 31/5/2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari".

Viste le note PEC n. 13144 del 15/04/2020 e prot. n. 13927 del 27/04/2020 aventi ad oggetto: CONDIZIONI GENERALI PER L'UTILIZZO DEI BUONI ED ALCUNE ISTRUZIONI OPERATIVE, predisposte ed inviate dal Responsabile del Settore VII per le attività commerciali che hanno aderito a fornire generi alimentari e prodotti di prima necessità a fronte della consegna dei buoni spesa rilasciati dal Comune di Atripalda ai nuclei familiari individuati come beneficiari;

Viste le Note di rimborso inoltrate e pervenute al Comune, di cui in dispositivo, dei buoni spesa trattenuti presso i rispettivi punti vendita per gli importi indicati in dispositivo, a fronte dei buoni spesa restituiti all'Ente per il pagamento del dovuto;

Visto il riscontro di regolarità eseguito dall'Ufficio Servizi Sociali sulle richieste di liquidazione e sulla documentazione prodotta a corredo, in particolare sulla corrispondenza numerica e sull'annullamento dei buoni spesa originali restituiti;

Richiamata la Determinazione di impegno spesa n. 46 del 10/04/2020 con la quale:

- è stata accertata la somma di € 85.978,14, corrispondente al contributo assegnato a questo Comune in attuazione della citata Ordinanza DPC del 29.03.2020, sul cap. di entrata 100/13, codice di Bilancio 2.01.01.01.001, del Bilancio 2019/2021, Esercizio provvisorio 2020.
- è stata impegnata la somma di € 85.978,14, corrispondente al contributo assegnato a questo Comune in attuazione della citata Ordinanza DPC del 29.03.2020, sul cap. di spesa 1415/1, codice di Bilancio 12.05-1.04.02.02.999, del Bilancio 2019/2021, Esercizio provvisorio 2020;

Richiamata la propria determinazione n. 65 del 06/05/2020 avente all'oggetto "Emergenza Covid 19. Misure alimentari OCDPC n.658/2020. I Avviso per l'assegnazione buoni spesa prot. 12020/2020. Rimborso agli esercenti buoni spesa rendicontati. Liquidazione I tranche per un totale di € 19.840,00;

Richiamata la propria determinazione n. 72 del 12/05/2020 avente all'oggetto "Emergenza Covid 19. Misure alimentari OCDPC n.658/2020. I Avviso per l'assegnazione buoni spesa prot. 12020/2020. Rimborso agli esercenti buoni spesa rendicontati. Liquidazione II tranche per un totale di € 15.820,00;

Richiamata la propria determinazione n. 92 del 23/06/2020 avente all'oggetto "Emergenza Covid 19. Misure alimentari OCDPC n.658/2020. I Avviso per l'assegnazione buoni spesa prot. 12020/2020. Rimborso agli esercenti buoni spesa rendicontati. Liquidazione III tranche per un totale di € 22.960,00;

Richiamata, altresì, la propria determinazione n. 126 del 05/08/2020 avente all'oggetto "Emergenza Covid 19. Misure alimentari OCDPC n.658/2020. I Avviso prot. 12020/20 e II Avviso prot. n. 14174/20 per l'assegnazione buoni spesa. Rimborso agli esercenti buoni spesa rendicontati. Liquidazione ultima tranche per un totale di € 29.760,00;

Ritenuto dover approvare la rendicontazione di cui all'istanza di rimborso e ad oggi presentata per la liquidazione, da parte di un esercente commerciale, incluso nell'elenco prot. n. 12898 del 10/04/2020, integrato con determina VII Settore n. 47 del 14/04/2020, presso il quale sono stati spesi i buoni emessi e assegnati dal Comune, sulla base dei riscontri/controlli effettuati dal funzionario comunale incaricato, dott.ssa Granato, che ha accertato all'atto della consegna la regolarità e completezza della rendicontazione stessa, la corrispondenza numerica rispetto al totale delle somme chieste a rimborso e l'annullamento dei buoni restituiti al Comune attraverso apposizione di timbro e firma dell'esercente;

Ritenuto opportuno liquidare quanto dovuto;

Dato atto che con l'istruttoria e la sottoscrizione della presente determinazione non si incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Dato atto che i sottoscrittori e gli istruttori della presente determinazione non si trovano in conflitto di interesse in relazione all'atto in oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto sindacale n. 7/2021 di nomina quale Responsabile del Settore Affari Generali ai sensi dell'art. 107 del Tuel;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);

Attesa la propria competenza;

DETERMINA

1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo ed è da intendere qui trascritta.

2. DI PRENDERE ATTO della risultanza istruttoria relativa alle seguente istanza di rimborso dei Buoni spesa alimentari attribuiti ed emessi dal Comune di Atripalda in esito agli Avvisi Pubblici prot. n. 12020 del 3/04/2020 e prot. n. 14174 del 29/04/2020 per l'accesso e l'attribuzione del beneficio in l'attuazione e con l'impiego dei fondi della Misura di sostegno alimentare di cui all'Ordinanza CDPC n. 658 del 29.03.2020;

3. DI LIQUIDARE, quale tranche finale, a favore del seguente esercente commerciale la somma di seguito indicata a fronte dei Buoni spesa di solidarietà alimentare per Emergenza Covid-19 utilizzati e spesi dai beneficiari assegnatari presso i rispettivi punti vendita, trasmessi in originale all'Ente, controfirmati e timbrati in segno di annullamento, unitamente agli scontrini fiscali giustificativi, come da richiesta di rimborso:

- Fior di bontà di Nappa Luca – C.F. NPPLCU91T25A489H – P.IVA 02713820641 – n. 113 buoni – importo € 1.130,00 (istanza prot. n. 487 del 07/01/2021);

4. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.130,00 sul capitolo di spesa 1415 (imp. 239/20) R.P., codice di Bilancio 12.05-1.04.02.02.999, del Bilancio 2020/2022, Esercizio provvisorio 2021;

5. DI DARE ATTO che:

- i buoni spesa rilasciati costituiscono voucher/buono multiuso, emesso secondo l'art. 6-quater del D.P.R. n. 633/1972, pertanto la transazione è avvenuta, sotto il profilo fiscale, tra l'esercente e il beneficiario del voucher/buono;

- l'acquisto dei generi alimentari e di prima necessità è stato effettuato direttamente dal soggetto beneficiario e l'intervento del Comune si limita alla regolazione finanziaria dell'operazione attraverso il pagamento previa presentazione, da parte dell'esercente, dei buoni trattenuti dal beneficiario, accompagnati dalle copie degli scontrini giustificativi dell'operazione;

- il rimborso agli esercizi commerciali accreditati del valore facciale dei buoni da parte del Comune costituisce un'operazione non rilevante ai fini dell'I.V.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.

6. DI DICHIARARE, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

7. DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9, lett. e) della Legge n. 90/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento e dello scrivente Responsabile di Settore.

8. DI DARE ATTO che, ai sensi della Delibera ANAC n. 313/2020, la presente determinazione non necessita di C.I.G., in quanto i buoni spesa e gli acquisti diretti di generi alimentari e prodotti di prima necessità consentiti in base all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 sono assimilabili ai voucher sociali, sostanziandosi in modalità di erogazione sostitutive di contributi economici in favore di soggetti che versano in stato di bisogno e, per l'effetto, alle erogazioni dirette di tali contributi da parte della pubblica amministrazione non

si applicano le disposizioni contenute nella determina n. 556 del 31/5/2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

9. **DI AUTORIZZARE** l'ufficio ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento con accredito alle coordinate bancarie indicate nelle istanze di rimborso in atti.

10. **DI DISPORRE** che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e che , unitamente alla relativa documentazione giustificativa, venga trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 03-02-2021

Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 03-02-2021

Il Responsabile del VII SETTORE
Dott.ssa Bocchino Italia Katia

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993